

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2361 DELLA COMMISSIONE**del 14 settembre 2017****relativo al sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 65, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema provvisorio di acconti sui contributi alle spese amministrative del Comitato, stabilito nel regolamento delegato (UE) n. 1310/2014 della Commissione ⁽²⁾, era basato su una metodologia semplificata e riguardava solo un numero limitato di entità, ossia le entità considerate significative dalla Banca centrale europea (BCE) («entità significative»). Tale sistema provvisorio era stato introdotto al fine di garantire finanziamenti sufficienti a istituire il Comitato, riducendo nel contempo al minimo il carico amministrativo del Comitato stesso, che allora disponeva solo di una struttura e di una capacità operativa limitate. Il sistema provvisorio avrebbe dovuto applicarsi fino al momento dell'adozione da parte della Commissione di un sistema definitivo per stabilire e raccogliere i contributi alle spese amministrative.
- (2) Poiché il Comitato ha acquisito una struttura e una capacità operativa più stabili, è ora opportuno istituire il sistema definitivo di contributi annuali alle spese amministrative del Comitato. È opportuno che un sistema definitivo sostituisca il sistema provvisorio stabilito nel regolamento delegato (UE) n. 1310/2014.
- (3) È opportuno che in base a tale sistema definitivo siano stabiliti e raccolti contributi amministrativi provenienti non solo dalle entità significative, ma da tutte le entità cui si applica il meccanismo di risoluzione unico. È opportuno che i contributi siano calcolati al massimo livello di consolidamento di tali entità all'interno degli Stati membri partecipanti, poiché tutte le filiazioni di un gruppo all'interno del perimetro di consolidamento rientrano nell'ambito di applicazione dei poteri decisionali del Comitato quando quest'ultimo adotta piani di risoluzione di gruppo, valuta la possibilità di risoluzione dei gruppi e adotta decisioni di risoluzione per i gruppi. L'esercizio di tali compiti comporta spese per il Comitato ai fini della raccolta e dell'analisi delle informazioni e dei dati relativi a ciascuna filiazione compresa all'interno del perimetro di consolidamento. È opportuno che tali spese, essendo correlate ai servizi forniti dal Comitato alle entità cui si applica il meccanismo di risoluzione unico, siano pagate da tali entità, e che pertanto i contributi amministrativi siano calcolati sulla base dei conti consolidati delle stesse al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti, e che sia calcolato un solo contributo per gruppo.
- (4) A norma dell'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 il Comitato è tenuto a stabilire e raccogliere contributi, nonché a garantire che siano versati pienamente e tempestivamente. Al fine di consentire al Comitato di soddisfare tali prescrizioni, è opportuno garantire un sistema efficace per raccogliere i contributi amministrativi dagli enti e dalle entità di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014. Tali enti ed entità sono già soggetti a numerosi obblighi di comunicazione definiti nella normativa dell'Unione. Più specificamente, a norma del regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea ⁽³⁾ la BCE raccoglie dati sulle attività totali e sull'importo complessivo dell'esposizione al rischio al fine di calcolare i contributi per le attività di vigilanza. I dati raccolti in conformità del regolamento (UE) n. 1163/2014 possono essere usati in misura significativa ai fini del calcolo dei contributi amministrativi per il Comitato. A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 il Comitato e la BCE sono tenuti a cooperare strettamente nell'esercizio delle rispettive competenze previste da tale regolamento, e in particolare a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento delle loro funzioni. Risulta più efficace chiedere alla BCE di trasmettere al Comitato i dati da essa ricevuti e verificati nell'esercizio dei compiti e dei poteri ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ⁽⁴⁾, piuttosto che generare un doppio onere di comunicazione per

⁽¹⁾ GUL 225 del 30.7.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1310/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, relativo al sistema provvisorio di acconti sui contributi per coprire le spese amministrative del Comitato di risoluzione unico durante il periodo provvisorio (GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

